

(N. 1104)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella del seduta 31 maggio 1950 (V. Stampato N. 1182)

d'iniziativa del Deputato MURDACA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 10 GIUGNO 1950

Proroga del termine per l'esercizio da parte dell'amministrazione finanziaria della facoltà prevista dall'articolo 12 della legge 12 maggio 1949, n. 206, per la definizione amichevole delle controversie in materia di determinazione del valore della ricchezza ai fini dell'applicazione di alcune imposte.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La facoltà concessa dall'articolo 12 della legge 12 maggio 1949, n. 206, all'amministrazione finanziaria d'accordare un abbuono non superiore al terzo del valore venale presunto dall'amministrazione stessa nelle controversie per la determinazione di detto valore, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro e di successione, dell'imposta sul valore netto globale e dell'imposta ipotecaria, nonchè dei diritti catastali, in dipendenza di successioni

apertesi o di atti pubblici stipulati prima della entrata in vigore della medesima legge 12 maggio 1949, n. 206, ovvero di scritture private registrate entro lo stesso termine, può essere esercitata fino al 31 luglio 1950.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

p. Il Presidente della Camera dei deputati
MARTINO.